

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 65 del 10/04/2014 - rif. PREC 17/2014/S.O.

[Parere di Precontenzioso n. 65 del 10/04/2014 - rif. PREC 17/2014/S.O.](#) d.lgs 163/06

Articoli 2, 38, 46 - Codici 2.1, 38.1.1, 46.1.1

Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 -Legittima revoca dell'aggiudicazione provvisoria per omessa dichiarazione di condanna riportata per reati previsti dal Codice Penale Militare di pace- Il principio di buona amministrazione impone che l'atto di corredare l'offerta di un'attestazione non corrispondente ad incontestabili fatti storici, può ritenersi lesivo degli interessi tutelati dalla normativa, incidendo sul grado di affidabilità del soggetto partecipante. Pertanto, le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne penali non dichiarate dal concorrente, e sulla eventuale inidoneità ad incidere sul suo requisito di moralità professionale, spettano esclusivamente alla stazione appaltante, e non già al concorrente medesimo nel momento della domanda di partecipazione alla gara, non essendo consentito, a quest'ultimo, di operare autonomamente una personale selezione sulla base di meri criteri soggettivi (cfr. ex multis: Cons. di Stato, Sez. III, 2 luglio 2013, n. 3550). Non è consentito al concorrente distinguere unilateralmente tra fattispecie del codice penale e fattispecie del codice penale militare, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se i reati commessi sono in grado di compromettere la moralità professionale ovvero di precludere o meno la partecipazione all'appalto ai sensi dell'art.38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006.